DIEGO QUAGLIONI

ROVERETO NELLA CONTROVERSIA SUI PROCESSI CONTRO GLI EBREI DI TRENTO (1475-1478)

Questo contributo vuol essere soltanto una presentazione di «materiali» (come usa dire oggigiorno), di fonti interne alla nota vicenda dei processi contro gli ebrei di Trento, accusati di infanticidio a scopo rituale ([1]). Occasione del processo fu la scomparsa, nella vigilia della Pasqua del 1475, del fanciullo Simone, poi ritrovato cadavere nel fossato che attraversava lo scantinato del maggior esponente della comunità ebraica trentina. L'*inquisitio* fu avviata in un clima fortemente viziato dalle dicerie popolari, vive soprattutto nella comunità tedesca residente a Trento ma presto accolte e divulgate anche dai locali rappresentanti della cultura umanistica, dicerie secondo le quali l'omicidio rituale imputato agli Ebrei trentini non era affatto qualcosa di eccezionale, ma rientrava nella prassi normale di una setta dedita a riti stregoneschi e satanici. Procedendo in base alla pubblica voce, ai molti indizi raccolti per mezzo di perizie e testimonianze, e soprattutto in forza delle confessioni degli inquisiti tutte estorte con la tortura, talvolta ritrattate ma poi sempre ratificate, il giudice decise la condanna degli ebrei di Trento. Le prime sentenze ed esecuzioni si ebbero ai 21, 22 e 23 giugno del 1475. Due dei condannati ebbero commutata la pena nella decapitazione, grazie alla loro conversione alla fede cristiana; gli altri furono mandati al rogo; a tutti furono confiscati i beni.

([1]) Richiamare in questa sede una bibliografia, anche sommaria, sul caso trentino è impossibile. Per un riesame delle fonti e della letteratura e per l'edizione dei verbali dei principali imputati cfr. ora A. Esposito - D. Quaglioni, *Processi contro gli ebrei di Trento, 1475-1478*, I, *I processi del 1475*, Padova 1990. Notizie su singoli contributi saranno date più avanti, a seconda dei casi, in nota.

Esattamente un mese dopo, il 23 luglio, allarmato da quanto accadeva a Trento a causa di numerose proteste circa il rispetto della legalità, lo stesso papa Sisto IV nominò un commissario con l'incarico di riferire sui fatti e sul processo medesimo. Il legato pontificio giunse a Trento all'inizio del settembre successivo, trovandosi di fronte sia al fanatismo popolare (Simone era stato venerato come martire e posto letteralmente sugli altari già il giorno del ritrovamento del cadavere), sia all'ostilità del vescovo e delle autorità civili. Soprattutto fu impedito al commissario apostolico, per tutto il tempo che egli stette a Trento, di avere un colloquio con i detenuti in attesa di giudizio, e solo dopo quindici giorni egli potè prendere visione dei verbali dei processi contro gli ebrei già giustiziati.

Convintosi dell'innocenza degli Ebrei e della colpevolezza di un facinoroso troppo frettolosamente discolpato, e, soprattutto, deciso a «dare una voce» legale agli Ebrei accogliendo le istanze dei loro difensori cristiani per la riapertura della causa, il commissario abbandonò Trento e fissò la sede del proprio tribunale a Rovereto, *oppidum* della diocesi tridentina appartenente però al più sicuro territorio della Repubblica Veneta.

Le fonti qui esaminate hanno dunque tutte una comune caratteristica: quella di essere prodotte in Rovereto e di essere occasionate da un rapporto con Rovereto, nel periodo non lungo (dagli ultimi di Settembre alla metà di Novembre del 1475) durante il quale a Rovereto, sede della giurisdizione podestarile veneziana e del capitanato per la Val Lagarina, stabilì il suo tribunale il commissario apostolico. Tale rapporto fra le vicende trentine e Rovereto potrebbe dunque, a prima vista, apparire del tutto esteriore e perfino casuale; è invece mia opinione che - quand'anche non si abbia a credere alle sospettose dichiarazioni del principe-vescovo Johannes Hinderbach, inclini a ritenere del tutto premeditata e motivata in funzione antitridentina la scelta di Rovereto - Rovereto abbia svolto una parte non secondaria nell'intera vicenda. Io credo anzi che sottolineare ciò possa servire a sottrarre ulteriormente quelle fonti e quella vicenda ad un'interpretazione in chiave puramente tridentina, per inserirle nel quadro dei rapporti fra Innsbruck, Trento, Venezia e la Santa Sede. In questo quadro Rovereto ha una posizione centralissima ([2]).

([2]) Un analogo sforzo è stato operato con il convegno «Il principe vescovo Giovanni Hinderbach (1465-1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo, Trento 2-6 Ottobre 1989, che ha visto un'intera giornata dedicata ai processi contro gli ebrei, sotto la presi-

Nelle fonti conservate oggi presso l'Archivio di Stato di Trento, il primo documento relativo ai fatti di Trento prodotto a Rovereto è una concitata lettera, in data dei 24 di settembre del 1475 (3). Il domenicano Battista de' Giudici (uomo non ignoto a chi abbia frequentato qualche pagina di Grabmann o del Dionisotti) (4), vescovo di Ventimiglia, familiare del cardinale Giuliano della Rovere, nunzio del papa Sisto IV e commissario nella causa tridentina, scrive al principe-vescovo di Trento subito dopo aver raggiunto Rovereto, diretto, come egli afferma, a Verona. Nella città veneta egli sperava di riacquistare un po' di salute, resa malferma da un incipiente autunno freddo e piovoso e - come il commissario stesso ci racconta in una delle pagine più memorabili della sua *Apologia* (5) - da un'ospitalità trentina poco meno che indecente: «Heri sero, hora 3. noctis, applicui Roveretum valde alteratus et conquassatus. Isto mane venerunt ad me advocati Hebreorum cum magna turma, indignati quod venissem iturus Veronam, eis inauditis nec intellecta de-

---

denza di Mons. Iginio Rogger e con relazioni di W. P. Eckert, *Motivi ideologici e irrazionali nel caso di Simone di Trento*; D. Quaglioni, *Giustizia criminale e cultura giuridica. I giuristi trentini e i processi contro gli ebrei;* N. Vielmetti, *Comunità ebraiche nella Germania superiore e nei domini asburgici;* A. Esposito, *Il culto del «beato» Simonino e la sua prima diffusione in Italia*, E. Trevisan Semi, *Gli «Haruge Trient» (Assassinati di Trento) e lo «Herem» di Trento nella tradizione ebraica*; L. Dal Prà, *L'immagine di Simone di Trento nell'arte trentina dal secolo XV al secolo XVIII*; e D. Rigaux, *L'immagine di Simone di Trento nell'arco alpino per il secolo XV: un tipo iconografico?*

(3) Se ne veda l'edizione in Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum - Invectiva contra Platinam.* Edizione, introduzione e commento a c. di D. Quaglioni, Roma 1987 («Roma nel Rinascimento. Inedita», 1), pp. 130-134.

(4) Cfr. in particolare M. Grabmann, *Eine ungedruckte Verteidigungsschrift von Wilhelms von Moerbeke Übersetzung der Nikomachischen Ethik gegenüber dem Humanisten Lionardo Bruni*, in *Abhandlungen aus dem Gebiete der Philosophie und ihrer Geschichte. Festschrift Hertling*, Freiburg 1911, pp. 133-142 (rist. in Id., *Mittelalterliches Geistesleben. Abhandlungen zur Geschichte der Scholastik und Mystik*, I, München 1926, pp. 440-448); C. Dionisotti, *Miscellanea umanistica*, «Giornale storico della letteratura italiana», LV, vol. CX (1937), pp. 253-300. Per notizie bio-bibliografiche più ampie si rinvia alla *Nota biografica* in Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum*, cit., pp. 38-42.

(5) Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum*, cit., pp. 54-56: «Tridentinus episcopus fecit illi parare pessimum et inhonestum hospicium vicinum suo castro, in quo cum magna incomoditate et propria expensa stetit diebus xxii., semper infirmus propter malam cameram que erat humidissima et in quam desuper pluebat, quia e superiori loco tota erat aperta; usque adeo quod fuit necesse ipsum pluribus noctibus exire de lecto, propter pluvias que passim per cameram fluebant. Erant etiam ibi fetores colluvionum, letaminis et imundiciarum; et in quo loco nemo poterat ad eum accedere et occulta revelare, nec ipse officium suum exequi, tanta erat custodia que per homines episcopi Tridentini fiebat. Et propterea illi qui veritatem dicere affectabant, de aliquo scandalo sibi futuro dubitantes, aliquid dicere nolebant et penitus diffidebant».

fensione eorum, et quod ista non erat intentio sanctissimi domini nostri [cioè il papa] nec iusticie debitum quod a me expectabant...» (6).

Raggiunto a Rovereto dagli avvocati degli ebrei (7), il commissario aveva inteso mostrare al vescovo di Trento di essere tenuto ad osservare strettamente le forme del diritto e di non poter fare a meno di dare corso all'istanza presentata dalla comunità ebraica rivana, tendente ad assicurarsi che il commissario non lasciasse Rovereto «non auditis allegationibus [...] ad defensionem cause» (8) e ad avere copia dei verbali dei processi; al suo tentativo di prospettare una soluzione di compromesso, consistente nel considerare chiusa la vicenda processuale in cambio della liberazione di uomini, donne e bambini ancora detenuti nelle carceri trentine, i rappresentanti legali degli ebrei avevano contrapposto una volontà fermissima e consapevole della posta in gioco: «Illi replicaverunt», scrive il commissario apostolico al vescovo di Trento, «dicentes [...] quod volebant defendere non mortuos, qui resurgere non possunt, sed veritatem; et quod volebant defendere causam vivorum non solum incarceratorum, sed etiam eorum qui sunt per totum orbem...» (9). Il commissario esprimeva infine il proprio imbarazzo («videat in quibus laberintis sum»), assicurando tuttavia di avere l'onore del vescovo di Trento «ante oculos» e di non aver dimenticato le promesse fatte; in un poscritto ulteriormente rassicurante si aggiunge: «La signoria vostra reverendissima dorma sonni tranquilli (*dormiat quieto somno*), chè le carte processuali sigillate non saranno aperte fino a Roma. E di ciò vi dò la mia fede, della quale non dovete dubitare assolutamente» (10).

---

(6) Battista de' Giudici, Lettera a Johannes Hinderbach, Rovereto, 24 settembre 1475, in Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum*, cit., p. 130.

(7) Se ne conoscono i nomi («advocati Iudeorum dominus Petrus de Soncino, dominus Michael de Meara») grazie ad una lettera dell'ormai ex-podestà Giovanni *de Salis* al vescovo di Trento. Scritta da Brescia ai 10 luglio del 1480, essa attesta la parte decisiva avuta dal *de Salis*, giudice dei processi di Trento, nella condanna degli ebrei di Portobuffolè. Se ne veda l'edizione in A. Esposito - D. Quaglioni, *Processi contro gli ebrei di Trento*, cit. Appendice documentaria n. 2. Si aggiunga che dalla stessa lettera si sa che il commissario apostolico era assistito dal canonista padovano Antonio Capodilista, per il quale cfr. O. Ruffino, *Capodilista Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVIII, Roma 1975, pp. 631-633.

(8) Così ancora nella lettera del 24 settembre, cit., p. 130.

(9) *Ibid.*, p. 132.

(10) *Ibid.*, p. 134. Espressioni analoghe («in re que tanquam anguila continue e manibus labitur...») si leggono ancora in una lettera del commissario apostolico al vescovo di Trento, da Rovereto, in data del 29 settembre: Archivio di Stato di Trento, *Archivio Principesco-Vescovile*, Serie latina, capsa 69 (d'ora in poi: AST, APV, S.l., cp. 69), n. 24.

Dubbi invece il principe-vescovo di Trento ne aveva parecchi. Prima ancora di esporre le sue rimostranze sulla condotta del commissario in quella *Informatio facti* inviata alla Santa Sede ([11]), alla quale il de' Giudici contrappose la sua *Apologia*, egli aveva confidato al poeta Zovenzoni, già il 1° di ottobre, di ritenere che la cattiva salute del commissario fosse un mero pretesto e che quegli si fosse stabilito in Rovereto a bella posta, essendo colà un podestà aperto fautore degli ebrei ([12]). È questo il primo annunzio della «strategia difensiva» del vescovo di Trento, tendente a negare che Rovereto possa dirsi luogo neutrale e sicuro per lo svolgimento del processo e facente di ciò la base argomentativa per la ricusazione del commissario.

Questi, dal canto suo, doveva presto essersi reso conto che le promesse ricevute a Trento non avrebbero sortito alcun effetto. A due giorni dalla prima lettera, una seconda missiva dà il senso preciso di un repentino mutamento nei rapporti fra Trento e il rappresentante della Santa Sede: di fronte al temporeggiare del Hinderbach si esprime una velata minaccia di un più pesante intervento di Roma e si affaccia una proposta che è un tentativo estremo di compromesso, col suggerimento di rilasciare i detenuti «im modo che appaia trattarsi di un puro e semplice atto di omaggio verso Sua Santità» ([13]). La lettera, del 26 settembre, si chiudeva in modo significativo: «Ego Dei gratia multo melius habeo» ([14]). Ricuperata effettivamente la buona salute, nei giorni successivi il commissario intensificava la sua attività a Rovereto: ai 28 di Settembre egli induceva il podestà Alvise Querini a rilasciare un salvacondotto per il testimone principale della causa, perché egli potesse essere udito in territorio veneto; citava poi a comparire davanti al proprio tribunale il podestà di Trento, mentre questi (il bresciano Giovanni *de Salis*), con il capitano Iacopo *de Sporo* e con lo stesso Hinderbach rispondeva dichiarando nulli i *monitoria* del commissario a accusandolo di

([11]) È anch'essa pubblicata in appendice a Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum*, cit., pp. 140-154.

([12]) Lettera di Johannes Hinderbach a Raffaele Zovenzoni, Trento, 1° ottobre 1475: AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 10, cc. 5r-7r; una copia è anche al n. 10c. Per il ruolo svolto dallo Zovenzoni nella vicenda trentina e nella diffusione del culto di Simone cfr. B. Ziliotto, *Raffaele Zovenzoni. La vita. I carmi*, Trieste 1950, pp. 49-53.

([13]) Il testo si legge anch'esso in appendice a Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum*, cit., pp. 134-137: 137.

([14]) *Ibid.*, p. 136.

corruzione e di condotta contraria alle istruzioni del pontefice ([15]).

Una conferma del repentino mutamento di tono nei contatti, già notato nelle missive del commissario a pochi giorni dal suo arrivo nella Val Lagarina, è data dalla citata lettera del vescovo di Trento all'umanista Raffaele Zovenzoni, il 1° di ottobre. Scritta durante l'evolvere della situazione, essa presenta curiosi interventi del Hinderbach stesso. Inizialmente il commissario vi era descritto come «legatus quidam seu commissarius sanctissimi domini nostri, episcopus Vigintimiliensis, frater ordinis predicatorum sancti Dominici, doctus quidem et humanus pater»; quest'ultima espressione però, *doctus et humanus*, è successivamente corretta a margine con un iroso: «immo perversus et iniquus» ([16]). Nel prosieguo della lettera si manifestavano forti preoccupazioni per la presenza dei difensori degli ebrei a Rovereto («Iudei et quidam doctores qui apud Rovredum, oppidum nobis vicinum, sunt, ubi etiam legatus ille seu commissarius se pretextu adverse valitudinis que illum et suos hic invasit pridem se reduxit») e per la loro capacità di sviamento e di corruzione del legato: «ne forte legatum illum, quamvis religiosum et bonum - uti putamus -, mendatiis et fictionibus suis ac etiam muneribus [...] contaminent». Emerge poi da questo scritto la preoccupazione di evitare che Venezia si schieri contro Trento: «Te rogamus velis nostra ex parte esse cum secretariis ducalibus illustrissimi principis Venetiarum et aliquibus senioribus consularibus ac patritiis et eos nostra parte rogare e hortari ut nihil temere credant aut, parte nostra non audita, ad instantiam prefatorum legati vel doctorum Patavinorum aut potestatis Rovredi quicquam in ea re statuant». Il vescovo Hinderbach si congedava dall'amico umanista auspicando provvedimenti di Venezia in favore della libertà di predicazione del culto di Simone e promettendo una lettera per il doge («prope diem scribemus prefato illustrissimo principi»), anzi forse l'invio di un'autorevole ambasceria («aliquem gravem et maturum virum») per informare il doge della verità dei fatti, per trasmettergli copia dei verbali dei processi già celebrati e per confutare «omnia illorum mendacia» ([17]).

([15]) Il salvacondotto, concesso dal podestà Querini ad «Anzel dictum Anzelinum Austoch, solitum habitare in Tridento», bilingue e con validità per quindici giorni, si conserva in copia in AST, *APV*, S.l. cp. 69, n. 22. La citazione su istanza dei procuratori ebrei, in data del 5 ottobre 1475, si conserva in originale, munita del sigillo del commissario apostolico, in AST, *APV*, S.l., cp. 69. n. 26.

([16]) AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 10, c. 5r.

([17]) *Ibid.*, cc. 5v-6v. È probabile che il *vir gravis* a cui il vescovo pensava fosse il giurista Calepino de' Calepini. Di una sua legazione presso il doge Pietro Mocenigo,

La preoccupazione per l'isolamento politico e per il discredito che sul principato vescovile gettavano prima l'arrivo di un commissario apostolico, poi il trasferimento della sede dell'inchiesta di questi in quella parte della diocesi sottomessa al dominio veneziano, era evidente. Lo stesso Sisto IV, nel suo breve del 3 di agosto, con il quale aveva dato comunicazione al Hinderbach dell'imminente arrivo del legato, aveva fatto cenno a «plerique principes qui factum hoc [cioè i processi e le esecuzioni] quodammodo improb(a)nt et accus(a)nt» ([18]). Si era messo in dubbio l'esercizio della legalità nel principato; ora i provvedimenti del legato, autorizzato a ciò espressamente dalla Santa Sede e, forse, d'accordo con Venezia, equivalevano a dichiarare Trento luogo non idoneo al pacifico accertamento della verità nell'inchiesta comandata dal pontefice.

Ogni successiva azione di Trento è pertanto a rivolta a ritorcere contro il commissario le accuse che questi, intanto, veniva formulando contro l'operato dei giudici trentini, e a screditarne la figura di religioso e di giudice, sottraendogli le testimonianze e facendolo comparire come facile preda del denaro degli Ebrei e come ignaro della stessa procedura criminale. Il commissario infatti, in data del 5 di ottobre, aveva inoltrato a Trento l'istanza dell'ebreo *Jacop de Ripa*, che nell'originale conservato nell'Archivio di Stato di Trento è detto (cosa che i Trentini non mancheranno di rimarcare e di far rimarcare a suo tempo) «providum et discretum virum», presentatosi «tanquam coniunctum Iudeorum atque Iudearum in civitate Tridentina detentorum aliorumque Iudeorum in eadem civitate necatorum et procuratorem» ([19]). Il podestà di Tren-

---

in data 22 gennaio 1474 (*more Veneto*, dunque in realtà 1475) si conserva notizia in AST, *APV*, S.l., cp. 67, n. 49 (originale in pergamena, lievemente danneggiato al margine superiore destro con parziale perdita del testo, con sigillo plumbeo pendente del doge). Non si può escludere che i contatti con Venezia siano all'origine dei provvedimenti presto presi dalla Serenissima nei confronti del podestà Querini; ipotesi neppure presa in considerazione, tuttavia, da M. Knapton, *La condanna penale di Alvise Querini, ex rettore di Rovereto (1477): solo un'altra smentita del mito di Venezia?*, in questi stessi Atti.

([18]) AST, *APV*, S.l., cp., 69, n. 29 (breve apostolico di nomina del commissario apostolico, in data del 23 luglio 1475, con l'ingiunzione della sospensione dei processi).

([19]) Per le allegazioni a difesa degli ebrei cfr. AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 192. Il documento con la trasmissione dell'istanza si conserva in originale, col sigillo del commissario e la sottoscrizione del notaio Raffaele *de Birago*, in AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 26. Copia della *protestatio* tridentina ivi, n. 27. Fatta salva ogni possibile omonimia, *Jacob de Ripa* dovrebbe identificarsi con il prestatore e maggiore esponente della comunità ebraica rivana, ricordato più volte nel *Libro giornale* del Comune: Archivio Comunale di Riva del Garda, *Libri diurnales*, n. 90 (1445-1472), docc. 4 giugno 1453,

to era chiamato a rispondere presso il tribunale eretto dal commissario in Rovereto, e con lui il vescovo ed il capitolo ([20]). Il 12 di ottobre il segretario del vescovo di Trento, Iohannes Menchey, protesta solennemente in Rovereto, dinanzi al commissario, essere *nullius valoris* l'istanza prodotta da *Jacop de Ripa*, poiché il commissario ha taciuto essere l'istante un ebreo, e gli *sceleratissimi et perfidi Iudei* «semper fuerunt atque sunt persecutores et insidiatores fidei et religionis Christiane»; diffida inoltre il commissario dal mostrare ai difensori degli ebrei il contenuto dei verbali processuali e lo invita a far ritorno a Trento, pena la sua ricusazione come *suspectus* ([21]). Poco importava che nella stessa data il commissario scrivesse al vescovo di Trento di aver sempre a cuore il suo onore («hoc unum scitote: quod et in hiis et in aliis per me factis aut fiendis semper habebo respectum ad onorem V. Reverendissime d. sicut et hactenus habui...») ([22]) e, soprattutto, che sempre ai 12 di ottobre lo stesso Sisto IV inviasse al Hinderbach e a Sigismondo d'Austria un *monitorium* in cui si ingiungeva il prontissimo rilascio dalla detenzione degli Ebrei ancora incarcerati ([23]).

Da questo punto in poi le citazioni del commissario si susseguono: il 14 ottobre egli cita a comparire il podestà di Trento Giovanni *de Salis*; il 23 ottobre insinua a Trento copia delle lettere apostoliche che gli danno piena potestà su qualunque persona di qualsiasi ordine; il 29 ottobre ingiunge ancora al vescovo di Trento, al capitolo, al podestà e ai rappresentanti della città, sotto pena di scomunica, che nulla sia inno-

---

7 aprile 1454 e 3 febbraio 1457; n. 98 (1479-1513), doc. 24 maggio 1504. La documentazione è segnalata, esaminata e parzialmente pubblicata da M. Grazioli, *L'arte della lana e dei panni nella Riva veneziana del sec. XV in due documenti dell'Archivio Rivano* e *Riva in età veneziana. Le uscite ordinarie*, «Il Sommolago», III (1986), n. 1, pp. 109-120 e IV (1987), n. 3, pp. 5-54: 41 nota 90.

([20]) Si legga il ricordo - pieno di livore - di tutto ciò nella citata lettera dell'ex-podestà Giovanni *de Salis* al vescovo di Trento, in data del 10 luglio 1480: «... citetur Iohannes de Salis potestas Tridenti, si sua putaverit interesse quod compareat etc., mandetur potestati Tridenti quod sub pena excomunicationis in qua incurrat ipso facto, quod non audeat neque presumat procedere neque torquere Iudeos donec sub principali negotio non fuerit cognitum, vexetur bonus ille Iohannes de Salis, interminentur Iudei ipsi Iohanni de Salis de faciendo illum ponere ad confinia et de confiscando eius bona!» (testo in A. Eposito - D. Quaglioni, *Processi contro gli ebrei di Trento*, I, cit., Appendice documentaria n. 2).

([21]) AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 27.

([22]) AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 28.

([23]) AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 30 (originale con sigillo recante l'impressione dell'anello piscatorio).

vato nei confronti degli incarcerati e che i loro bambini, maschi e femmine, siano subito rilasciati in obbedienza ai mandati apostolici, sotto pena, per il vescovo stesso, della proibizione *ab ingressu ecclesiae* ([24]). Lo stesso giorno il podestà di Trento nomina un suo procuratore, il veronese Iacopo Cortesi, perché compaia dinanzi al tribunale del commissario per protestare la sua ricusazione del commissario stesso come sospetto favoreggiatore degli ebrei, *Hebreorum protectorem* ([25]). Due giorni dopo il vescovo di Trento, il capitano Iacopo *de Sporo*, il capitolo e il consiglio cittadino rispondono al *monitorum* del commissario protestandone la nullità e affermando la incompetenza della Santa Sede a giudicare di una causa civile, ed appellando infine al pontefice contro gli atti del suo delegato ([26]).

Per tutta risposta, ai 2 di novembre, il commissario inoltra a Trento le lettere apostoliche che fanno proibizione di predicare il culto di Simone, richiedendo ancora una volta la liberazione dei detenuti e rifiutando di dar corso all'appello ([27]). Il giorno dopo le donne detenute sono sottoposte a tortura e confessano la propria colpevolezza. Forti di questo nuovo elemento, i giudici trentini decidono di tentare la liberazione del testimone che, attirato a Rovereto dal commissario, è la sola prova dell'innocenza degli ebrei. Il capitano Iacopo *de Sporo* scrive perciò al podestà di Rovereto, Alvise Querini, chiedendogli ragione dell'indebito provvedimento di incarcerazione nei confronti di un soggetto alla sua giurisdizione e sollecitando la sua liberazione in nome del duca d'Austria. Era il 5 di novembre ([28]).

La risposta del Querini, due giorni dopo, è un capolavoro di diplomazia. Egli si rivolge allo Sporo «uti frater», affermando di aver svolto *diligenter* un'indagine sulla dichiarata detenzione del teste trentino e narrando come un certo *Iohannes Alemannus*, oste a Rovereto, avesse ottenuto per il teste un salvacondotto dal teste stesso mai richiesto; come poi l'uno e l'altro fossero stato incarcerati, indi rilasciati ed interrogati nel castello in sua presenza; come egli non abbia elementi per dire che il teste sia trattenuto contro la sua volontà; si dichiara inoltre prontissimo ad impedire che si faccia ingiuria ad un suddito del duca d'Austria, ma dichiara contestualmente la sua *inferioritas* nei confronti del com-

([24]) Gli originali si conservano in AST, *APV*, S.l., cp., 69, nn. 32, 36 e 38.
([25]) AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 40.
([26]) AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 41a; n. 176.
([27]) AST, *APV*, S.l., cp. 69, nn. 42-43.
([28]) La lettera si conserva in copia: AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 49.

missario, e di non poter né dovere «in commissione sua impedire», salvo il caso in cui ciò gli fosse espressamente commesso dal doge; a questo proposito dice infine di aver scritto a Venezia onde ricevere istruzioni, delle quali assicura che darà notizia ([29]).

Il giorno dopo, agli 8 di novembre, il commissario apostolico procede ad emanare un ulteriore e più severo *monitorium*, dichiarando il podestà di Trento Giovanni *de Salis* scomunicato in quanto inottemperante ai precedenti mandati, rinnovandogli la citazione a comparire davanti al suo tribunale nel termine di tre giorni ([30]). Il 19 dello stesso mese il vescovo di Trento delega Iacopo da Correggio, vicario di Rovereto per Leonardo Contarini, arciprete di S. Floriano in Lizzana, tramite lettera di Johannes Vogler, canonico tridentino e vicario generale *in spiritualibus* dello stesso Hinderbach, ad esaminare come testi il castellano di Rovereto e i suoi familiari, circa il trattamento dal commissario apostolico riservato al suo teste. Le deposizioni, che si leggono in una ponderosa pergamena conservata nell'Archivio di Stato di Trento, sono tutte indirizzate a gettare il massimo discredito sul commissario apostolico: vi si afferma che il commissario «quottidie solicitabat et frequentabat» il teste «ut diceret et deponeret ea que nesciebat», e in particolare a scagionare gli ebrei e ad accusare i cristiani dell'uccisione del piccolo Simone; che quegli era tenuto «clausum et ocultum, ne videretur a Christianis», ma che «pluries vidit ipsum commissarium et Hebreos numerare peccuniam», e via di seguito; accuse che erano talmente grossolane che lo stesso Iacopo da Correggio si rifiutò di inviarle a Trento, sostenendo trattarsi di cose di non molto conto ([31]). Tanto però bastava per autorizzare i testimoni trentini, che il commissario citava a comparire in Rovereto, a produrre eccezioni ed *excusationes*: così Dorotea, moglie e forse complice di quel Johannes Schweizer, accusato dagli ebrei e dal commissario creduto il vero colpevole dell'infanticidio; così altri che già avevano deposto durante il processi conclusisi con le esecuzioni; i quali tutti potevano allegare «quod non habent tutum accessum ad illum locum et maxime quia quidam Anzele fuit vocatus pro teste et fuit

([29]) Anche la risposta del Querini si conserva in copia: AST, *APV*,S.l., cp. 69, n. 51.

([30]) Il documento si conserva in copia: AST, APV, S.l., cp. 69, n. 50.

([31]) AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 56 (originale pergamenaceo delle deposizioni, munito di sigillo); cfr. ivi, n. 59 e n. 178. Le accuse erano riproposte dal Hinderbach nella sua *Informatio* e smentite dal commissario apostolico nella sua *Apologia*. Si leggano i testi in Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum*, cit., rispettivamente pp. 150-152 e pp. 78-80.

detentus nec dum relaxatus est et nescitur ex qua causa nisi ut fertur comuniter detinetur ex eo quia non vult deponere in favorem Iudeorum, et non permittitur loqui com aliis Christianis; et propter ea dubitant etiam ipsi testes ne sic indebite et iniuste per ipsum d. commissarium detineantur» ([32]). Il documento insiste ancora sul fatto che il commissario si era trattenuto a Trento per tre settimane, onde per cui «si volebat pro informatione habenda eos in testes examinare vel aliter eos interrogare illud hoc facere potuisset absque suspicione aliqua et sine contradictione alicuius persone, quod facere non curavit, et ideo non possunt dicti testes nisi malum de ipso d. commissario et Iudeis cogitare et quod intentionem habeant eos testes indebite male tractare». Il commissario era perciò invitato ancora una volta a far ritorno a Trento, o «in alio loco tuto et non suspecto», dove avrebbe potuto esaminare a suo agio e senza sospetto i testi trentini ([33]).

La missione del commissario era però ormai conclusa. Egli ripartiva da Rovereto portando con sè il suo testimone, Anzele o *Anzelinus*, e i suoi verbali processuali. Lungo la via di Roma, però, toccò al commissario patire un ultimo tentativo dei suoi avversari per sottrargli il prezioso teste: a Verona, come ci racconta il podestà Francesco Sanudo in una lettera conservata nell'originale presso l'Archivio di Stato di Trento, munita del sigillo ma priva della data, in risposta ad un'interrogazione del Hindebach. Dal podestà veronese sappiamo che il teste «aufugit», ma che, «inventus», fu ripreso e riconsegnato al commissario. Il Sanudo giustifica il sostegno prestato al commissario con l'esibizione, da parte di questi, di lettere del doge: «obtulerat ad me dictus commissarius litteras mei ill. do. de omni opere ei prestanda in exequendis his que a sanctitate summi pontificis fuerant dicto commissario demandata»; di fronte alle informazioni che gli oratori del vescovo possono avergli inviato, il Sanudo insiste: «acta per me in re ista fuere pro exequendis mandatis prefati mei ill. do. cui rem omnem significaveram ut intelligerem quid in futurum a me faciendum foret» ([34]).

Richiamando anch'egli l'episodio, qualche anno più tardi, nella risposta polemica al Platina che lo accusava di aver esposto al ridicolo la Santa Sede, il de' Giudici aveva parole di gratitudine e di elogio per la Repubblica Veneta: «Verone [...] magistratus pro me arma sumpsit et in mei defensionem milites misit [...]. Ecce quid Verone mihi conti-

([32]) Le *excusationes testium* si conservano in copia: AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 168.
([33]) *Ibidem*.
([34]) AST, *APV*, S.l., cp. 69, n. 162.

git, ad quem et illustrissimus princeps et inclitus Venetorum senatus plumbatas, non ceratas, sepe litteras dedit, per quas mandavit pretoribus, capitaneis, militibus et omnibus magistratibus, ne mihi in hac mea legatione deessent, imo si id a me peteretur, omnes arma caperent, et contradicentes omnes senatus auctoritate damnarent...» ([35]). Di più: oltre ad insistere, nella stessa invettiva contro il Platina, sulle lettere inviate da Venezia al podestà di Brescia perché non desse credito «alle invenzioni e alle favole di Trento», il de' Giudici elevava, nella sua *Apologia* scritta in risposta alle accuse del Hinderbach, un elogio solenne a Venezia e a disdoro dei Trentini. Questi, per bocca del Hinderbach, lo avevano accusato di aver fissato il proprio tribunale a Rovereto, «tanquam in synagoga Iudeorum». Il de' Giudici rispondeva, in terza persona, che egli «ut caveret insidias, exemplo Salvatoris, secessit in locum tutum et ydoneum, Roveredi, dicte diocesis, sub protectione illustrissimi ducalis dominii Veneciarum, ubi semper ministratur et ministrata fuit iusticia, neque occiduntur insontes nec depredantur Christiani Iudeos, ut fit Tridenti» ([36]). Erano parole che a Trento nuocevano fortemente. Abbozzando una risposta, forse mai portata a termine, alla *Apologia* del de' Giudici, che il suo oratore Rottaler gli aveva tempestivamente inviato da Roma, il vescovo Hinderbach riconfermava le voci circa la premeditazione della scelta di Rovereto come sede dell'inchiesta del commissario apostolico: «Quanto poi alla sua affermazione di essersi rifugiato a Rovereto per poter meglio amministrare la giustizia, dal momento che né egli né i Giudei potevano stare al sicuro a Trento, si risponde che non fu il timore a dettare la scelta di quell'altra sede: poiché dichiarò pubblicamente a Rovereto che quella sede era stata scelta già prima che egli lasciasse Roma» (*«illum locum electum fuisse etiam antequam urbem Romam exivisset»)* ([37]). E si noti qui la forma impersonale (*«electum fuisse»*, anziché, come ci si potrebbe attendere, *elegisse*): segno forse di un dubbio mai sopito circa l'originario intento della Santa Sede e di patti intercorsi con Venezia a danno del principato vescovile.

Comunque stiano le cose, la lode della giustizia di Venezia, nella bocca di un uomo come il de' Giudici, nutrito ad un tempo di vivo interesse per la cultura umanistica nuova e fedeltà operosa alla tradizione

---

([35]) Battista de' Giudici, *Invectiva contra Platinam*, cit., pp. 104-106.

([36]) Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum*, cit., pp. 64-66.

([37]) [Iohannes Hinderbach], *Responsiones ad obiecta domini commissarii Vigintimiliensis*, in Battista de' Giudici, *Apologia Iudaeorum*, cit., pp. 154-161: 157.

teologica domenicana, per dirla con un bel giudizio di Carlo Dionisotti ([38]), non può non assumere un significato che trascende le vicende pur importanti che qui ho cercato di riassumere. Essa doveva purtroppo essere smentita in tempi assai brevi. L'istituzione di una commissione pontificia che, come sappiamo, nel 1478 si pronunziò per la legalità dei processi celebrati a Trento, fece del caso trentino un precedente che pesò in modo determinante nella circolazione dello stereotipo dell'omicidio rituale *in vilipendium Christianae fidei* imputato agli ebrei, con nuovi processi ed esecuzioni sia in Germania sia in Italia, segnatamente a Venezia, nel 1480 ([39]).

Una parte di rilievo aveva avuto, anche in questa decisione, l'ex podestà di Trento, che aveva convinto gli *Avogadori* veneti a pronunciare la sentenza di condanna. Tale esito, com'egli stesso confessa in una lettera del 10 luglio 1480 al vescovo Hinderabach, lo ripagava delle amarezze subite durante l'inchiesta roveretana del commissario apostolico, e lo induceva ad auspicare (e profetizzare) la persecuzione antiebraica: «Quicquid sit, spero quod in brevi videbit mondus alia nova contra istos nequissimos. Vadant modo perfidi isti Romam, supplicent sanctitati domini nostri, mittatur Vigintimiliensis pro auditore et cognitore huius sententie, constituat sibi Vigintimiliensis tribunal suum Roveredi [...]! Veniant advocati Iudeorum [...], citetur Iohannes de Salis potestas Tridenti [...], mandetur potestati Tridenti quod sub pena excomunicationis in qua incurrat ipso facto, quod non audeat neque presumat procedere neque torquere Iudeos donec sub principali negotio non fuerit cognitum, vexetur bonus ille Iohannes de Salis, interminentur Iudei ipsi Iohanni de Salis de faciendo illum ponere ad confinia et de confiscando eius bona! Per Deum, omnia ista super caput eorum venerunt et in futurum longe maiora et deteriora videbo super ipsorum universam sectam» ([40]).

Rovereto, si è detto in questa sede, è una città che non dimentica il suo passato. Valgano queste note a non dimenticare una pagina, se non mi illudo, di civiltà tardomedievale, giuridica e politica, veneta e roveretana.

([38]) C. Dionisotti, *Miscellanea umanistica transalpina*, cit., p. 276 nota 1.

([39]) Cfr. S. G. Radzik, *Portobuffolè*, Firenze 1984.

([40]) Su questa eccezionale testimonianza (per la quale cfr. sopra le note 7 e 20) si veda l'*Introduzione* di A. Esposito, in A. Esposito - D. Quaglioni, *Processi contro gli ebrei di Trento*, I, cit., p. 86.

RIASSUNTO - Tra il settembre e il novembre del 1475 Rovereto fu sede del tribunale del delegato apostolico incaricato di far luce sui processi contro gli ebrei di Trento. La vicenda giudiziaria, con le polemiche che la accompagnarono e la seguirono, mostra la delicata posizione occupata da Rovereto fra Trento e Venezia, e il ruolo giocato dalla città lagarina in una circostanza che ebbe riflessi drammatici nell'Europa di fine Quattrocento.

Indirizzo dell'autore: dr. prof. Diego Quaglioni - Via Pigio, 79
I-38056 Levico Terme